



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0005872/STA del 14/03/2017
UFF. DIR. GEN.



Ai destinatari di cui all'elenco allegato

Oggetto: Decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 in materia di Autorità di bacino distrettuali. Chiarimenti in merito all'approvazione degli atti di pianificazione di bacino.

Si coglie l'occasione data da una richiesta di chiarimenti della Regione Liguria prot. n. PG/2017/89123 del 28 febbraio 2017 e dalla relativa nota di risposta fornita dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. 0000845 del 10 marzo 2017 per fornire indirizzi operativi in merito alla sottoscrizione dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali (prevista all'art. 12 commi 6 e 7 del D.M. 294 del 25 ottobre 2016) e finalizzata a garantire la continuità delle funzioni nel periodo intercorrente tra l'emanazione del D.M. e l'avvio operativo delle nuove Autorità di bacino distrettuali. In particolare, la Scrivente è stata investita direttamente con le succitate note con specifico riguardo alla richiesta di indicare in modo ancor più esplicito e coerente con il disposto normativo dell'art. 12 del D.M. in oggetto, quali attività di aggiornamento dei piani di bacino vigenti, o loro stralci, rientrino nella fattispecie dell'art. 12 comma 6, come richiamato nel primo capoverso del comma 7, e quali invece richiedano l'approvazione formale da parte del Ministero, d'intesa con le regioni e l'Autorità di bacino distrettuale, e rientrino quindi nella fattispecie del secondo capoverso dello stesso comma 7 dell'art. 12. A tal fine si precisa quanto segue.

L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli "atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino", richiamata al comma 7 dell'art. 12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale "traghetto" tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificatamente, i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di bacino, dovranno invece essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di bacino di rilievo nazionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di bacino, anche mediante delega di firma.

L'interpretazione sopra riportata, coerente con la finalità della norma - che si ritiene essere quella di garantire *medio tempore* la continuità delle funzioni di pianificazione di bacino, pur essendo sopresse le autorità di bacino che prima svolgevano tali compiti - conferma del resto il ruolo che il

*Due le copie
del P. P. P.*

comma 4 dell'articolo 51 della legge 221/2015 assegna ai Segretari Generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, laddove prevede che questi ultimi, dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, siano incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgano le funzioni (relative all'autorità di bacino distrettuale) loro attribuite.

Si rappresenta, inoltre, che la Relazione tecnica del D.M. (pag. 8) sul punto specifico riporta espressamente che *"per quanto riguarda le funzioni più propriamente tecniche attinenti alla pianificazione di bacino (approvazione piani di bacino e relativi stralci nonché approvazioni varianti agli stessi ed espressione di pareri) l'art. 12 prevede al comma 7 che "fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6". Il medesimo comma specifica inoltre che "nelle more del d.p.c.m. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti". Nel dpcm si raccorderà la gestione transitoria delle nuove Autorità con quella a regime."*

Si porgono distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checchi

